



# COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA  
P.zza Andreoli n° 1  
41039 San Possidonio  
Tel 0535/417911 fax 0535/417955  
[www.comune.sanpossidonio.mo.it](http://www.comune.sanpossidonio.mo.it)

Prot. 1977

San Possidonio li 19.06.2012

## ORDINANZA n. 1049

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 DEL D.LGS.267/2000

**OGGETTO** : collocazione strutture abitative provvisorie – S.A.P.- sul territorio comunale.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

1. che in data 20/5/2012 si è verificato un sisma che ha interessato anche il territorio del Comune di San Possidonio;
2. che il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 22 maggio 2012 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
3. che in data 29/5/2012 si è verificato una nuova scossa tellurica di magnitudo 5.8 con epicentro vicino al territorio comunale di San Possidonio, che ha provocato ingenti danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune stesso;
4. che il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 30 maggio 2012 ha dichiarato di nuovo lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Reggio Emilia, Rovigo, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 29 maggio 2012;

**RILEVATO** che una parte delle abitazioni risulta inagibile in seguito al sisma e risulta necessario individuare possibilità alternativa di sistemazione abitativa provvisoria;

**RITENUTO** opportuno favorire il mantenimento della collocazione abitativa in prossimità dell'alloggio non utilizzabile, al fine di favorirne la custodia e l'eventuale uso di ambienti parzialmente agibili, oltre a ridurre le esigenze di assistenza e collocazione collettiva;

**RITENUTO** di dover provvedere al perseguimento di tali obiettivi, prevedendo anche in forma derogatoria, specifiche modalità di insediamento;

**DATO ATTO** che finalità del presente provvedimento è quello di consentire l'insediamento di alloggi di emergenza nelle vicinanze dell'abitazione resa inagibile dal sisma, evitando in ogni caso la formazione di aggregazioni abitative che per dimensioni e durata risultino incompatibili con il corretto sviluppo urbanistico del territorio;

**DATO ATTO** inoltre che la presente ordinanza si prefigge di contrastare ogni forma di speculazione che possa derivare dalle esigenze di collocazione abitativa delle persone colpite dagli effetti del sisma;

**VISTO** il vigente piano comunale di protezione civile;

## VISTI

- l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

## ORDINA

**è autorizzata, secondo le disposizioni sotto riportate, la collocazione di strutture abitative provvisorie (SAP) nelle aree, anche a destinazione agricola o produttiva, di pertinenza dei fabbricati residenziali privati dichiarati inagibili.**

## AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Responsabile del procedimento : Settore Tecnico Comunale geom. Adamo Pulga ;

## DISPONE

1) che copia della presente ordinanza sia :

\* pubblicata all'Albo del Comune;

\* trasmessa, per gli adempimenti di competenza ;

- al Centro di Coordinamento delle funzioni tecniche per la provincia di Modena di Marzaglia;

- al Comando Polizia Municipale Unione Comuni Area Nord;

- alla Prefettura di Modena;

2) quali incaricati dell'attuazione e rispetto della presente ordinanza, il Comando di Polizia Municipale, il Settore Tecnico Comunale e le forze dell'Ordine.

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

**1.** l'autorizzazione è limitata ai nuclei famigliari residenti nel comune di San Possidonio alla data del 20/05/2012 il cui alloggio sia stato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale; le SAP non possono essere cedute in uso ad alcun titolo a terzi diversi dal nucleo famigliare residente autorizzato alla collocazione;

**2.** per SAP si intendono prefabbricati metallici (container) o in legno dotati di servizi igienici e possibilità di uso cucina, con certificazione antisismica, dimensionati in relazione alle strette necessità del nucleo famigliare con i seguenti limiti:

- |   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| <b>a)</b> nucleo famigliare composto da | n. 1 persona:          | non oltre 30 mq; |
| <b>b)</b> nucleo famigliare composto da | n. 2 persone:          | non oltre 50 mq; |
| <b>c)</b> nucleo famigliare composto da | n. 3 persone ed oltre: | non oltre 60 mq; |

**3.** le SAP dovranno essere dotate di allacciamento idrico, fognario e alla fornitura di energia elettrica; potranno inoltre essere forniti di gas metano o GPL;

**4.** le SAP debbono essere collocati a sufficiente distanza di sicurezza dal fabbricato per evitare rischi alle persone in caso di crollo e nel rispetto delle distanze minime dai confini previsti dal codice civile (3 metri), fatta salva la facoltà di collocazione a confine di strutture gemelle, previo accordo scritto tra i proprietari confinanti;

- 5.** la collocazione di SAP non è soggetta a diritti di istruttoria e a oneri di urbanizzazione di qualunque tipo;
- 6.** il proprietario che abbia sufficiente disponibilità di spazio può autorizzare altri soggetti, aventi i requisiti previsti nella presente ordinanza, a insediare una SAP presso la propria abitazione, nel rispetto dei medesimi criteri; in tal caso il proprietario manifesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio il proprio consenso; non sono in ogni caso consentite aggregazioni superiore a tre SAP, salvo i casi in cui ciò risulti necessario alle esigenze della famiglia originariamente residente;
- 7.** l'autorizzazione si intende revocata per le singole SAP al momento in cui l'alloggio risulterà agibile; in tal caso la SAP dovrà essere rimossa entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di ripristino dell'agibilità, salvo quanto previsto dal successivo punto 11;
- 8.** la collocazione delle singole SAP avviene mediante comunicazione all'Ufficio tecnico comunale, utilizzando l'apposita modulistica, con allegate:
- a.** una relazione asseverata da tecnico abilitato che dichiara la conformità strutturale, impiantistica e igienico-sanitaria del manufatto e la corretta collocazione del manufatto rispetto ai rischi di crollo e delle distanze minime dai confini previste dal codice civile;
  - b.** una planimetria di massima relativa alla collocazione della SAP;
  - c.** l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dai proprietari confinanti per la collocazione di strutture gemelle a confine;
  - d.** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, qualora la SAP non sia collocata su terreno pertinenziale di proprietà.
- 9.** qualora a seguito di successivo controllo, non risultassero rispettati i vincoli sopra richiamati, verrà disposta l'immediata rimozione del manufatto, con spese a carico del proprietario;
- 10.** le autorizzazione di cui alla presente ordinanza hanno efficacia a decorrere dall'undicesimo giorno dalla sua presentazione e fino al riacquisto dell'agibilità e comunque per un periodo non superiore a tre anni, salvo deroghe motivate; entro il termine di 10 giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento può disporre la sospensione della procedura; il silenzio assenso non inibisce la possibilità per l'amministrazione di disporre la rimozione del manufatto in caso di violazione o elusione dei vincoli di cui alla presente ordinanza;
- 11.** l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza ha carattere di emergenza, pertanto i SAP collocati in sua applicazione non sono successivamente sanabili in deroga alle ordinarie previsioni urbanistiche; potranno invece essere regolarizzate se conformi alle vigenti norme urbanistiche e edilizie ordinarie;
- 12.** tutte le spese conseguenti l'insediamento delle SAP sono a carico dei privati procedenti; resta fatta salva la possibilità di beneficiare, ricorrendone le condizioni, dei contributi per le sistemazioni autonome previsti dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1 del 22/05/2012;
- 13.** le trasgressioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione da 200 a 500 euro e con l'immediata rimozione, a carico del trasgressore, del manufatto illegittimamente collocato.

San Possidonio lì 19 giugno 2012

**IL SINDACO  
ACCORSI RUDI**